



# Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## **ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 320 del 03/12/2020**

Prot. N 30865 del 03/12/2020

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER MOTIVI IGIENICO SANITARI, CONCERNENTE L'UTILIZZO ESCLUSIVAMENTE COME ESERCIZIO DEL DIRITTO D'USO TEMPORANEO DI LOCULI NON ASSEGNATI, OVVERO ASSEGNATI E NON UTILIZZATI, NELLE STRUTTURE COMUNALI E IN QUELLE PRIVATE NEL CIVICO CIMITERO DI PALMI.**

### **IL SINDACO**

nella qualità di Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale:

PRESO ATTO che a seguito di comunicazione del Custode del Cimitero, iscritta al protocollo comunale al n. 30336 del 27/11/2020, con la quale è stata verificata la consistenza dei loculi liberi nel Cimitero Comunale, conseguente alla tendenziale richiesta di questa tipologia funeraria, recentemente confermata dall'utenza, identificando la disponibilità di loculi comunali, nonché dei posti salma nei Campi A e B come di seguito distinti:

- Padiglioni comunali nr. 5 loculi vuoti;
- Cappelle comunali nr. 20 loculi – di cui 10 da esumulare;

#### **Totale disponibilità n. loculi nr 25**

- Campo A- ingresso principale - nr.5 fosse/posti salma, – di cui uno da esumare;
- Campo B - zona Ampliamento – nr 28 fosse/posti salma – di cui 28 da esumare;

#### **Totale disponibilità posti salma nei Campi A e B nr 33**

DATO ATTO che il servizio di Polizia Cimiteriale ha prodotto un'analisi dei dati sull'andamento della mortalità e delle tumulazioni e dei seppellimenti nel nostro Comune negli ultimi 10 anni, i quali indicano un fabbisogno medio annuo di 174 posti salma;

ACCERTATO quindi che per il 2021 vi sarà statisticamente una carenza di posti salma e che le disponibilità residuali nel cimitero comunale non sono in grado di soddisfare le necessità prossime;

TENUTO CONTO che l'attuale situazione economico-finanziaria del Comune, aggravata dagli effetti determinati dalla emergenza sanitaria, non rende possibile di dare corso al previsto progetto di ampliamento dei fabbricati cimiteriali, pertanto non sarà possibile disporre di tali nuove dotazioni per le sepolture presuntivamente previste;

CONSIDERATO:

- Che la suddetta carenza potrebbe, a causa di eventuali accumuli dei feretri, creare problemi igienico sanitarie, tenendo conto che nel Cimitero Comunale, ad eccezione dell'Obitorio (di

modeste dimensioni), non esistono strutture dove collocare in via provvisoria ed eccezionale il deposito temporaneo dei feretri;

- Che la carenza dei loculi potrebbe creare disservizi gestionali in capo alla P.P.M., che ha l'affidamento in house dei Servizi cimiteriali, la quale dovrà provvedere, senza soluzione di continuità, a soddisfare il servizio di tumulazione e inumazione anche per le eventuali richieste di collocazione dei feretri dei defunti per malattie infettive COVID 19;
- Che sulla base dell'effettiva disponibilità di posti salma in loculo, si procederà ad utilizzare prioritariamente i loculi residui ubicati nelle strutture Comunali e, nel caso di insufficienza, sebbene a carattere provvisorio e temporaneo, quelli reperibili nelle Associazioni, Circoli, Confraternite e Cappelle private, non ancora assegnate e/o assegnate e temporaneamente rese disponibili.
- Che possono altresì essere effettuate tumulazioni nelle strutture private in costruzione, in via di completamento edilizio, a condizione che ciò avvenga nel rispetto della sicurezza e della salvaguardia dell'igiene pubblica degli utenti, mediante l'utilizzo dei loculi attualmente disponibili;
- Che nel caso di richiesta di tumulazione in strutture pubbliche, si dovrà procedere prioritariamente mediante utilizzo dei loculi comunali liberi anche se concessi in passato e dei loculi in cui la concessione è scaduta, per i quali non sia stato manifestato l'interesse dei familiari. In tal caso detti loculi dovranno essere resi disponibili per consentire le nuove tumulazioni. I resti dovranno essere trasferiti con l'apposizione delle generalità negli ossari comunali allo scopo predisposti;
- Che le sepolture dei defunti per malattie infettive, che non trovano posto nelle strutture private, saranno inumate con le modalità emergenziali previste, nel Campo B.

VISTO che il perdurare della condizione di carenza dei loculi disponibili, contravviene a quanto previsto dall'art. 4 della Legge nr 48 del 19 novembre 2019, della Regione Calabria e dal Decreto Ministeriale 28 maggio 1993 "Individuazione servizi indispensabili", che prevedono invece l'obbligatorietà per il Comune di garantire la sepoltura ai cittadini nati, residenti o deceduti nella Città.

RICHIAMATA la segnalazione del responsabile Area 5 competente del 08/02/2019, protocollo n. 3204, con la quale è stata messa in evidenza l'emergenza dal punto di vista igienico sanitario e dell'incolumità pubblica, relativamente ad alcune strutture del Cimitero di Palmi;

TUTTO QUANTO PREMESSO, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 2248/1865 all. E., nonché dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, valutata la situazione d'urgenza venutasi a creare e ritenuto doveroso e necessario, al fine di scongiurare l'insorgere di problemi di natura igienico-sanitaria a tutela dell'incolumità pubblica, disporre l'indispensabilità di consentire le regolari sepolture nel Cimitero comunale, mediante l'utilizzo dei loculi non assegnati, ovvero assegnati ma messi a disposizione dai privati a carattere temporaneo, ubicati nelle strutture funerarie anche in costruzione o in via di completamento, garantendo la sicurezza e l'igiene, ( ovvero per le quali sia già stato approvato il certificato di collaudo statico e siano in possesso del certificato di conformità degli impianti).

DI DARE ATTO che i loculi delle strutture private messi a disposizione per l'emergenza summentovata, in caso di decesso dell'avente titolo o concessionario del posto salma del loculo concesso ed occupato provvisoriamente da altro defunto, dovrà essere attuata l'immediata liberazione di tale posto, la salma ivi provvisoriamente tumulata sarà collocata in altro loculo nelle strutture nella disponibilità del Comune.

RICHIAMATI:

- Lo Statuto Comunale;
- Il D.P.R. 285/90

- Il Regolamento Comunale del Cimitero e di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del C.C. n°7 del 25.02.2020;
- La Legge Regione Calabria nr 19 novembre 2019, n. 48 “Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria”, B.U.R. 29 novembre 2019, n. 133;
- La Legge n. 2248/1865, art. 7  
Il Decreto Ministeriale 28 maggio 1993 "Individuazione servizi indispensabili"
- La comunicazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, S.M.N. n. 354 del 10/11/2020, “linee di indirizzo sanitario per la fase emergenziale COVID 19”
- Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- Gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Per le motivazione sopra espresse, a seguito di mancanza di loculi disponibili, risulta indifferibile ed urgente fare ricorso all'utilizzo temporaneo e provvisorio di loculi liberi non assegnati, ovvero assegnati ma liberi e messi a disposizione, come di seguito è definita e condizionata;

### **ORDINA**

- . Ove ricorra il presupposto principale, ossia l'esaurimento dei loculi pubblici, in via d'urgenza e a titolo provvisorio e temporaneo, ai Presidenti pro-tempore dei Circoli ed Associazioni, agli odierni Priori di tutte le Confraternite e ai detentori di loculi funerari insistenti nelle Cappelle private o altre strutture, anche in via di completamento edilizio, all'interno del civico Cimitero di Palmi, di prendere atto che i loculi non concessi, allo stato materialmente non occupati in ogni struttura si intendono disponibili esclusivamente come esercizio del diritto d'uso temporaneo per sopperire, ove necessario e improcrastinabile, alla carenza di loculi comunali da assegnare a seguito di avvenuti decessi e previa esplicita richiesta dei familiari interessati, fino al termine dell'emergenza.
- . Nel Cimitero di Palmi possono essere assegnati, in via provvisoria, solo singoli loculi per un posto salma con possibilità di accogliere anche urne cinerarie o cassette con resti ossei fino a capienza del loculo stesso (considerata la bara), versando per ciascuna il corrispettivo di tariffa previsto;
- . il familiare, o gli aventi titolo del defunto tumulato provvisoriamente, sia in strutture pubbliche, che private, aventi carattere comunitario, provvede al versamento al Comune o ai referenti delle strutture private (Confraternite, Associazioni, ecc.) delle somme previste per la concessione, da quantificare in percentuale rispetto al costo previsto dalle rispettive organizzazioni, calcolato per anni uno; eventualmente, sempre previo versamento della somma dovuta, la permanenza può essere procrastinata di un altro anno. Inoltre sono dovute alla Società PPM gli importi in tariffa stabiliti dal Comune per i servizi di tumulazione, apertura e chiusura loculo (che sarà indicata dal competente Ufficio PPM presso il Cimitero). Detti versamenti dovranno aver luogo anticipatamente all'effettuazione della tumulazione stessa, affinché questa possa essere specificatamente autorizzata ed eseguita;
- . Il Competente Servizio Cimiteriale del Comune, per il tramite della Società in house PPM, provvederà direttamente all'assegnazione provvisoria d'ufficio della concessione;
- . Tale concessione deve risultare da atto scritto e sottoscritto dal responsabile dell'Area in cui è compreso il Servizio Cimiteriale e dai richiedenti, il cui originale è da conservarsi presso gli Uffici comunali (servizi cimiteriali). Scaduto il termine, originario o prorogato, il feretro tumulato dovrà essere traslato in altra struttura. In caso di inerzia si provvederà alla notifica di formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni, i quali se saranno inutilmente scaduti, il Comune disporrà l'immediata traslazione, in altro loculo o l'inumazione in campo comune.

- Ai sensi dell'Art 88 del D.P.R. 285/90 Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Nel caso in cui durante l'operazione di trasferimento della cassa e cadavere dal loculo provvisorio ad altra destinazione, la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro o riscontrasse una "perdita" di materiale organico in fuoriuscita dal feretro stesso, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro disponendo la "ri-cofanatura della bara con cassa in zinco esterna da saldare lungo tutto il perimetro di sviluppo del coperchio, per ripristinare la condizione di chiusura ermetica della cassa stessa, prevista dalla legge. Solo dopo questa operazione, il cui onere è a carico dei familiari del defunto, ivi compreso il Ticket per l'intervento del medico sanitario della A.S.P., potrà essere compiuta la tumulazione definitiva. A carico dei familiari del defunto è posto anche l'onere della eventuale pulizia e igienizzazione, con prodotti specifici cimiteriali, del loculo occupato temporaneamente.
- I familiari dei defunti sepolti in regime di provvisorietà, qualora non abbiano optato per la sistemazione in strutture private, possono fare richiesta, previa verifica della disponibilità, all'assegnazione del loculo nella nuova costruzione Comunale o in altre strutture comunali, ovvero in strutture private, secondo l'ordine cronologico di sepoltura, tenendo conto che a seguito della corresponsione di quanto dovuto per i diritti cimiteriali e di concessione, la tariffa corrisposta al Comune, o alle organizzazioni private (Confraternite, Associazioni ecc.) a ristoro parziale della spesa da questi sostenuta per il regime provvisorio, non costituisce anticipazione della tariffa di concessione del loculo definitivo.
- In caso di decesso dell'avente titolo o concessionario del posto salma del loculo concesso e occupato provvisoriamente da altro defunto, dovrà essere attuata l'immediata liberazione di tale posto e la salma ivi provvisoriamente tumulata sarà collocata in altro loculo nelle strutture comunali allo scopo utilizzate;
- Le superiori condizioni, criteri e limitazioni particolari, da applicare immediatamente, hanno durata temporanea e rimarranno validi fino alla cessazione della fase di emergenza, che sarà disposta con analogo provvedimento.

## DISPONE

Che la presente Ordinanza, sia trasmessa:

- Alla A.S.P. settore Vigilanza igienico-sanitaria sui cimiteri: S.I.S.P. Palmi
- Al Presidente della P.P.M. S.P.A. e al Custode del Cimitero;
- Per il tramite del Custode del Cimitero, a tutti i Presidenti pro-tempore dei Circoli ed Associazioni, agli odierni Priori e Commissari di tutte le Confraternite aventi strutture nel Cimitero di Palmi, e che la stessa sia affissa nelle bacheche degli ingressi al Cimitero.
- Al Servizio Economico Finanziario – Sede;
- Alle forze dell'ordine.

**Il Sindaco**  
**Avv. GIUSEPPE RANUCCIO**

autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.